



CASI OPERATIVI

Applicazione del regime forfettario con efficacia retroattiva

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo and the text "La professionalità va riconosciuta". It also includes the Forbes Best in Class 2024 Edition logo and a circular portrait of two professionals.

L'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 460/E/2022 ha certificato l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il regime agevolativo del rientro dei cervelli (lavoratori autonomi) dopo aver optato per il regime forfettario.

Un soggetto è rientrato in Italia nel luglio del 2022 e pur non essendo iscritto all'Aire ha tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori rimpatriati. Nel periodo di imposta 2022 ha aderito al regime forfettario poi, a seguito del superamento della soglia dei 65.000 euro (rapportati in proporzione ai giorni di esercizio dell'attività), è passato al regime ordinario (a partire dal 1° gennaio 2023).

È possibile aderire con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2023 al regime agevolato del rientro dei cervelli con l'abbattimento della base imponibile al 30%, di cui al D.L. 34/2019 in vigore dal 1° maggio 2019 previsto per i soggetti residenti all'estero che rientrano in Italia.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...](#)



FiscoPratico